



Edizione di mercoledì 10 febbraio 2016

DICHIARAZIONI

[Due per mille Irpef in favore di partiti ed associazioni culturali](#)

di Luca Mambrin

IVA

[L'IVA relativa ai beni inviati da San Marino in Italia in conto lavoro](#)

di Marco Peirolo

IMPOSTE INDIRETTE

[“Prezzo-valore”: espropriazione e pubblico incanto inclusi nel meccanismo](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

BILANCIO

[Microimprese: le novità in tema di bilancio super-semplificato](#)

di Giovanna Greco

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Nuovo ruling: tempi brevi e corsia preferenziale per le filiali – Parte I](#)

di Gianluca Nieddu, Roberto Bianchi

BACHECA

[La riforma dei reati fiscali](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

DICHIARAZIONI

Due per mille Irpef in favore di partiti ed associazioni culturali

di Luca Mambrin

Il modello **730-1** e il frontespizio del modello Unico PF consentono al contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione di **esprimere la scelta** per la destinazione **dell'otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell'Irpef**.

In particolare, il contribuente può destinare:

- **l'otto per mille** del gettito Irpef allo **Stato** oppure **ad una Istituzione religiosa**;
- **il cinque per mille** della propria Irpef a **determinate finalità**;
- **il due per mille** della propria Irpef a favore di un **partito politico**;
- **il due per mille** della propria Irpef in favore **di un'associazione culturale**.

Anche i contribuenti **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica 2016 ovvero al modello Unico Persone fisiche 2015.

Tali scelte:

- **non sono alternative tra di loro**;
- **possono essere tutte espresse**;
- **non determinano maggiori imposte dovute**.

Due per mille dell'Irpef ai partiti politici

Il contribuente può destinare una quota pari al **due per mille** della propria imposta sul reddito a favore di uno dei **partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro** di cui all'art. 4 del D.L. n. 149/2013 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla *“Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”*.

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente **deve apporre la propria firma** nel riquadro presente sulla scheda, indicando **nell'apposita casella il codice del partito prescelto**. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data **5 febbraio 2016** nuove istruzioni del modello 730/2016 e del modello Unico PF 2016 (fascicolo 1) con un **aggiornamento della tabella** *“Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef”* che

contiene l'elenco dei partiti con i relativi codici:

PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF	
PARTITO POLITICO	CODICE
Centro Democratico	A10
Federazione dei Verdi	B30
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale	C12
Italia dei Valori	C31
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Movimento Associativo Italiani all'Estero	E14
Movimento La Puglia in Più	E32
Movimento Politico Forza Italia	F15
Nuovo Centrodestra	H17
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea	L19
Partito Democratico	M20
Partito Liberale Italiano	N21
Partito Socialista Italiano	R22
Popolari per l'Italia	S23
Sceita Civica	T24
Sinistra Ecologia Libertà	U25
Südtiroler Volkspartei	W26
Union Valdostane	Y27
Unione di Centro	Y29
Unione per il Trentino	Z28

Due per mille dell'Irpef alle associazioni culturali

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) al comma 985 ha disposto per l'anno finanziario 2016, con riferimento al **precedente periodo d'imposta** (quindi per l'anno 2015) che ciascun contribuente possa destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore **di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La norma stabilisce inoltre che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, che doveva essere adottato entro **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (quindi entro il 30 gennaio 2016) devono essere stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. Ad oggi tuttavia tale decreto ancora non è stato emanato.

Per esprimere la scelta a favore di una delle **associazioni culturali** ammesse al beneficio, il

contribuente deve apporre la propria firma nell'apposito riquadro presente nella scheda indicando il codice fiscale dell'associazione cui vuole destinare la quota del due per mille; la scelta può essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

Nel caso di presentazione del **modello 730/2016** i contribuenti che presentano la dichiarazione al **proprio sostituto d'imposta** devono contestualmente consegnare il **Mod. 730-1, in busta chiusa**; deve essere consegnata la scheda anche qualora non venga espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se viene presentata la **dichiarazione in forma congiunta**, devono essere inserite le schede per destinare l'8 per mille, il 5 per mille e il 2 per mille in un'unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.

I sostituti d'imposta che hanno ricevuto le schede con evidenza della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (modelli 730-1), devono provvedere a consegnare:

- ad **un ufficio postale**;
- ad **un soggetto incaricato della trasmissione telematica**.

I contribuenti che si avvalgono **dell'assistenza fiscale del CAF o di un professionista abilitato** sono tenuti a consegnare loro, **in busta chiusa, la scheda per la destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef** (Mod. 730-1), anche se non hanno espresso alcuna scelta.

Il CAF o il professionista abilitato **acquisiscono** le scelte e le trasmettono all'Amministrazione finanziaria, riportandole nel campo **Messaggi del modello 730-3**, da consegnare al contribuente.

Infine, nel caso del **Modello 730 precompilato** presentato direttamente, il contribuente deve compilare il Modello 730-1, anche senza esprimere alcuna scelta e lo presenta direttamente tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate.

IVA

L'IVA relativa ai beni inviati da San Marino in Italia in conto lavoro

di Marco Peirolo

Il trattamento IVA dei passaggi di beni a scopo di lavorazione tra il territorio di San Marino e quello italiano e viceversa, non essendo stato espressamente disciplinato dal D.M. 24 dicembre 1993, è stato oggetto di chiarimenti da parte della C.M. 20 aprile 19873, n. 30/510542 (Parte n. 4).

I **beni inviati a scopo di lavorazione in Italia da operatori sammarinesi** devono essere annotati da coloro che eseguono la lavorazione in apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1973. Tale annotazione è effettuata sulla scorta di apposita **nota di accompagnamento**, emessa dal committente con l'indicazione della natura e quantità dei beni in questione, debitamente vidimata dall'Ufficio tributario di San Marino.

Il duplo della fattura emessa dall'operatore italiano per la lavorazione deve essere **vistato dall'Ufficio tributario di San Marino** al fine di provare l'avvenuta reintroduzione dei beni nel territorio sammarinese.

In merito al regime impositivo della lavorazione, **sino al 31 dicembre 2009**, il corrispettivo della lavorazione beneficiava della **non imponibilità** IVA di cui all'art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972, che fa riferimento ai **trattamenti** di cui all'art. 176 del D.P.R. n. 43/1973 (es. lavorazione, compresi il montaggio, l'assiemaggio e l'adattamento ad altre merci, trasformazione e riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto), **eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati**, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari, destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.

Dal 1° gennaio 2010, la disciplina della territorialità IVA distingue le prestazioni rese nei confronti di committenti soggetti passivi d'imposta (**B2B**) da quelle rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta (**B2C**). Le disposizioni che disciplinano la territorialità delle prestazioni di servizi sono contenute dagli articoli che vanno dal 7-ter al 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 e prevedono – a far data dal 1° gennaio 2010 – due criteri base:

- il primo, dettato dall'art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, per le prestazioni poste in essere nei confronti di soggetti passivi (**B2B**), che si considerano, di regola, effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è un soggetto stabilito nel territorio dello Stato;

- il secondo, preso in considerazione dall'art. 7-ter, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, per le prestazioni poste in essere nei confronti di committenti diversi dai soggetti passivi (**B2C**), che si considerano, di regola, effettuate nel territorio dello Stato quando il prestatore è stabilito nel territorio dello Stato medesimo.

Entrambi i citati criteri territoriali trovano di fatto applicazione quando non operano le **previsioni di deroga** contenute negli artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del D.P.R. n. 633/1972.

Ai fini che qui interessano, occorre ricordare che, **limitatamente ai rapporti "B2C"**, l'art. 7-sexies, comma 1, lett. d), del decreto IVA dispone che le seguenti operazioni **si considerano effettuate in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato**:

- prestazioni di lavorazione e perizie relative a beni mobili materiali;
- prestazioni accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili.

Ne discende che, nei rapporti con il committente sammarinese, il regime di non imponibilità di cui al citato art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972 si applica, anche dal 1° gennaio 2010, nella sola ipotesi in cui il destinatario della prestazione non agisca in veste di soggetto passivo d'imposta. In tal caso, infatti, la lavorazione si considera effettuata in Italia e, quindi, trova applicazione la previsione di non imponibilità dell'art. 9, comma 1, n. 9), con la conseguenza che il prestatore italiano deve emettere fattura con l'indicazione **"operazione non imponibile"** e con l'eventuale specificazione della norma, comunitaria o nazionale, di riferimento, così come disposto dall'art. 21, comma 6, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

Nei **rapporti "B2B"**, invece, le prestazioni di lavorazione e le perizie relative a beni mobili materiali rientrano nella regola territoriale generale prevista dall'art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, che delocalizza la **rilevanza dell'operazione nel Paese del committente**. Di conseguenza, le lavorazioni rese a favore del committente sammarinese, soggetto passivo d'imposta, sono automaticamente **escluse dal trattamento di non imponibilità** di cui all'art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972, così come messo in luce dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37 (§ 5) in merito ai rapporti tra la territorialità e la non imponibilità.

In questa ipotesi, il prestatore italiano deve, pertanto, emettere fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione **"operazione non soggetta"** e con l'eventuale specificazione della norma, comunitaria o nazionale, di riferimento, così come disposto dall'art. 21, comma 6-bis, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

IMPOSTE INDIRETTE

“Prezzo-valore”: espropriazione e pubblico incanto inclusi nel meccanismo

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

La **regola del “prezzo-valore”**, introdotta con la L. 266/2005, consente di individuare la **base imponibile** secondo i criteri della **valutazione automatica**. Precisamente all'art. 1 comma 497 si stabilisce: *“in deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento”.*

La norma originariamente si riferiva alle **cessioni di unità abitative e relative pertinenze** che avvenivano tra privati. Tuttavia, a partire dal 1 gennaio 2007, come indicato nella **circolare 6/E/2007**, la regola del “prezzo-valore” viene estesa a tutte le **compravendite di abitazioni e relative pertinenze soggette all'imposta di registro**, nelle quali la parte acquirente sia una persona fisica che non agisca nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, chiunque sia il venditore (vale a dire persona fisica o persona giuridica), a condizione che l'acquirente eserciti l'opzione di volersi avvalere della suddetta regola. Per quanto concerne le **pertinenze**, la risoluzione 149/E/2008 constata che l'articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, non pone alcuna restrizione, né in ordine alla tipologia, né in ordine al **numero delle pertinenze** che rilevano per poter avvalersi del regime del c.d. prezzo valore. Pertanto il meccanismo trova applicazione anche relativamente ad una **molteplicità di pertinenze**, purché, ovviamente, sia individuabile in modo certo il **rapporto di accessorietà del bene pertinenziale rispetto al bene principale**, il quale, ai fini del godimento della disposizione in esame, deve necessariamente essere un immobile ad uso abitativo.

A quali cessioni può essere dunque applicato tale regime? La **risoluzione 141/E/2007**, sulla base di dubbi maturati circa le tipologie contrattuali interessate, ha disposto che, in ogni caso, rientrano nel regime di favore non solo le fattispecie traslative in senso stretto, ma anche gli **acquisti derivativo-costitutivi** (es. usufrutto, uso, abitazione), gli **atti traslativi della nuda**

proprietà, gli atti di rinuncia e ogni altro negozio assimilato al trasferimento, per il quale, la base imponibile è determinata con riferimento al valore del bene oggetto dell'atto, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico sull'imposta di registro, D.P.R. 131/1986.

Si ritiene opportuno effettuare un collegamento ai precetti inclusi all'interno dell'articolo 44 del D.P.R. 131/1986, ovverosia alla **vendita di beni immobili fatta in sede di espropriazione forzata** o in sede di asta pubblica e ai contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto. In tutte queste ipotesi la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile, della parte già assoggettata all'imposta. Documenti di prassi, quali la **risoluzione 102/E/2007**, hanno negato la possibilità di applicare il regime *de quo* alle fattispecie contemplate nell'art. 44 citato, in quanto le stesse non possono essere attratte nell'ambito del comma 497, poiché la **base imponibile** è determinata, con riferimento al **prezzo di aggiudicazione**, all'indennizzo e non al valore, con la conseguente inapplicabilità ai predetti trasferimenti delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 52, commi 4 e 5, del T.U.R.. Pertanto la base imponibile per il **trasferimento di un immobile abitativo** in seguito ad aggiudicazione all'asta pubblica è costituita dal prezzo di aggiudicazione e non può essere calcolata col meccanismo del c.d. "prezzo-valore". Per quanto concerne tale negazione, si noti che all'interno dello stesso comma 497, oggetto del presente intervento, si decreta che "*con sentenza depositata il 23 gennaio 2014 n. 6 (in GU n. 5 del 29-01-2014), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 1 – comma 497 – della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nella parte in cui non prevede la facoltà per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo (con relative pertinenze) – acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto – i quali non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali di chiedere che, in deroga all'art. 44- comma 1-del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la base imponibile (ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali) sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52 commi 4 e 5 del d.P.R. n. 131 del 1986 (fatta salva l'applicazione dell'art. 39 -primo comma, lettera d), ultimo periodo – del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)*". A conferma di quanto precedentemente deciso vi è l'Ordinanza n. 8623 del 2014 nella quale si precisa che "*l'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2014, attribuisce alle persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e che abbiano acquistato, in regime di libero mercato ovvero in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la facoltà di chiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del medesimo d.P.R.*".

BILANCIO

Microimprese: le novità in tema di bilancio super-semplificato

di Giovanna Greco

Con il D.Lgs. 139/2015 è stata introdotta la nuova categoria delle **micro-imprese** ed è stata implementata a livello nazionale la direttiva contabile 2013/34/UE, che ha sostituito le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Tra le novità introdotte dal decreto figura l'inserimento nel codice civile del nuovo art. 2435-ter che individua le società di capitali di ridotte dimensioni le c.d **micro-imprese** che potranno adottare a partire dal 1 gennaio 2016 il **“bilancio super-semplificato”**.

Chi sono le micro-imprese? Sulla base del 1° comma della norma citata, vengono considerate tali le società che **non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati** e che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti **tre limiti**:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175 mila euro;
- o ricavi delle vendite e delle prestazioni, uguali o minori a 350 mila euro;
- o numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le cinque unità.

Queste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio **in forma abbreviata** applicando gli stessi criteri di valutazione. Quindi, lo schema di bilancio resta quello abbreviato di cui all'art. 2435-bis c.c., con gli aggiustamenti che lo stesso D.Lgs. 139/2015, il c.d Decreto Bilanci, vi ha apportato.

Il nuovo articolo 2425-ter, al contrario di quanto normalmente disciplinato dal codice civile per i prospetti obbligatori, non prevede una struttura rigida o quanto meno un contenuto minimo dello stesso. In particolare, nello **schema del bilancio in forma abbreviata**, per effetto delle modifiche apportate all'art. 2435-bis:

- nello **Stato Patrimoniale** non è più prevista l'annotazione degli ammortamenti e delle svalutazioni relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali – lo schema attuale, al contrario, prevede la loro esposizione al lordo con separata indicazione dei relativi fondi di ammortamento;
- nel **Conto Economico** nel nuovo schema è stata eliminata tutta la parte straordinaria classificata sotto la lettera “E) Proventi e oneri straordinari” – e sono raggruppabili – le voci D18a, D18b, d18c e la nuova voce D18d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e le voci D19a, 19b, D19c e la nuova voce D19d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati).

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, dalla **relazione sulla gestione** e dalla **nota integrativa**: quest'ultimo aspetto rappresenta la vera novità posto che le prime due semplificazioni già sussistevano per le società che redigono il **bilancio** **in forma abbreviata**.

L'esonero dalla compilazione della **relazione sulla gestione** è legato all'indicazione, sempre in calce allo stato patrimoniale, delle informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del codice civile:

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente.

L'esonero dalla compilazione **della nota integrativa** è accompagnato dalla previsione di indicare, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni di cui all'art. 2427, numeri 9) e 16) che riguardano:

- gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e

natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia necessaria per valutare la **situazione patrimoniale e finanziaria della società**, distinguendo quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

- le informazioni riferite ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati.

La

possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2435-ter. Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall'art. 2435-ter c.c. dovranno redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria.

Per approfondire le problematiche relative al bilancio consolidato vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Nuovo ruling: tempi brevi e corsia preferenziale per le filiali – Parte I

di Gianluca Nieddu, Roberto Bianchi

L’Agenzia delle Entrate si sta adoperando per la definizione di una nuova disciplina relativa al “*ruling*” **internazionale**, applicabile anche alle richieste di accordo già consegnate all’Ufficio, oltre all’apertura di una “*via preferenziale*” per l’esame delle istanze concernenti le stabili organizzazioni.

Sono questi alcuni degli “*steps*” da perfezionare, al fine di concorrere al compimento delle prescrizioni accolte nel D.Lgs. 147/2015 “*Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese*” – pubblicato sulla GU n. 220 del 22/09/2015 ed entrato in vigore il 07/10/2015 – che dovrebbero appalesarsi a giorni attraverso un provvedimento attuativo a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, accompagnato da una successiva circolare esplicativa.

L’intento dichiarato è rappresentato dal raggiungimento di una significativa **contrazione** delle tempistiche necessarie all’ottenimento delle risposte che, in alcune circostanze, possono superare la soglia dei ventiquattro mesi. Come sottolineato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 28 gennaio scorso durante il suo intervento ad un convegno, per far fronte all’incremento delle richieste di “*ruling*” internazionale, l’Ufficio “accordi preventivi e controversie internazionali” è stato rinvigorito attraverso la costituzione di due sezioni affidate a un unico funzionario, per una strategia orientata sempre più verso la “**compliance**” con il contribuente.

Si ritiene opportuno qui ricordare le **macro-tipologie di accordi** che rientrano nell’ambito delle competenze di tale Ufficio “accordi preventivi e controversie internazionali” cui possono avere accesso le imprese con attività internazionale (art. 31-ter del D.p.r. 600/1973):

- preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, all’esterno ed all’interno del territorio italiano;
- applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
- valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti

dall'articolo 162 del TUIR, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia;

- applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Rientrano altresì nella competenza di detto Ufficio anche gli accordi preventivi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di marchi, brevetti e gli altri intangibili di cui alla disciplina sul c.d. **patent box** di recente implementazione.

In chiusura, dobbiamo riconoscere come il percorso che conduce alla definizione di un'intesa necessita di un interessamento **condiviso** dell'Agenzia delle Entrate e dei contribuenti coinvolti. Attraverso l'istanza di ammissione al "ruling" internazionale, si genera una procedura che **vincola** le "parti" a una pluralità di incontri che comportano accessi in società da parte dei funzionari dell'Amministrazione Finanziaria. Tuttavia l'intesa raggiunta si trasforma in una convenzione che garantisce **certezza** sulle questioni affrontate in quanto vincolante per le parti coinvolte. Peraltro, al contempo, tali accordi non perdono la flessibilità dovendosi adattare al modello di business dei gruppi multinazionali, dinamici per definizione.

BACHECA

La riforma dei reati fiscali di Euroconference Centro Studi Tributari

Purtroppo, negli ultimi anni, complice la crisi finanziaria che ha colpito le aziende, si sono infittite le ipotesi di ricorrenza di reati tributari legati a mancati versamenti, tanto nel comparto dell'Iva che in quello delle ritenute. Peraltro, ai reati derivanti dagli omessi versamenti si aggiungono quelli legati alle dichiarazioni con le conseguenti responsabilità per il professionista. Attesa la complessità della disciplina che regola la materia, [il presente seminario](#) si propone di chiarirne gli aspetti più rilevanti anche alla luce delle recenti novità introdotte dal decreto delegato 158/2015.

PROGRAMMA

Il sistema penaltributario e le novità introdotte dal d. Lgs. 158/2015

Rischi e responsabilità per il professionista

Irrilevanza penale dell'elusione (nuovo art.)

Analisi delle singole fattispecie fra nuova, vecchia disciplina e giurisprudenza

I reati dichiarativi e quelli connessi: ricadute sul piano tributario

I reati di mancato versamento

Le altre novità

SEDI E DATE

Bologna

ZanHotel Europa

01/03/2016

Milano

Hotel Michelangelo

02/03/2016

Treviso

BHR Treviso Hotel

25/02/2016

Verona

DB Hotel

24/02/2016

CORPO DOCENTE

Nicola Fasano – Avvocato